

PROTOCOLLO D'INTESA FRA MAGISTRATI ED AVVOCATI SULLE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE E BUONE PRASSI NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA FAMILIARE

Il Tribunale di Sondrio, la Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il CPO e AIAF Lombardia - sez. territoriale di Sondrio, nel solco della collaborazione in atto e nell'ottica di instaurare virtuose e condivise prassi per la gestione del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, al fine di:

- permettere la tutela effettiva dei diritti fondamentali delle persone, sia dei figli -minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti - sia delle parti, tutela che presuppone indicazioni chiare e complete sulla vicenda familiare, sulle condizioni personali ed economiche;
- ricercare linee guida condivise nella determinazione delle voci di spesa, ordinarie e straordinarie, relative ai figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, per prevenire il contenzioso in ambito familiare o, quantomeno, limitare le ipotesi di conflitto tra genitori nell'ambito dei procedimenti di affidamento, separazione e divorzio che li riguardano;

ADOTTANO LE SEGUENTI LINEE GUIDA

1. Lealtà, probità e divieto di espressione sconvenienti ed offensive.

La delicatezza delle questioni trattate, che involgono le sfere più intime della persona e il coinvolgimento di minori nelle vicende familiari, impone l'uso di un linguaggio non ostile e rispettoso della dignità delle persone che ben può conciliarsi con l'assolvimento degli obblighi difensivi.

La pacatezza dei toni e la compostezza delle espressioni utilizzate - soprattutto in presenza di figli comuni - non impedisce la chiara rappresentazione di eventuali carenze genitoriali e/o di comportamenti in assunto violativi degli obblighi nascenti dal matrimonio.

Nelle controversie in materia di persone, minorenni e famiglie gli obblighi imposti dagli artt. 88 e 89 c.p.c. assumono un significato e una portata più pregnanti.

2. Il dovere di leale collaborazione.

Tenuto conto degli obblighi previsti dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.18 c.p.c., è auspicabile che i difensori alleghino, agli atti della fase introduttiva del giudizio, un chiaro ed analitico elenco della complessiva situazione economica/reddituale/patrimoniale delle parti, secondo il modello "Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c." allegato, da compilare nel rispetto dei principi di verità e trasparenza; tale modello consentirà al giudice di avere informazioni reddituali e patrimoniali necessarie all'adozione di una decisione in linea con le norme di legge, i principi dell'ordinamento e con la specifica situazione di fatto sottoposta alla sua attenzione.

Considerato che i tempi di lavorazione della cancelleria potrebbero determinare ritardi nella visibilità degli atti depositati, viste le scadenze ravvicinate previste per il deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.6 e richiamato il più generale dovere deontologico di lealtà, gli avvocati costituiti si impegnano a trasmettere a mezzo mail agli altri avvocati costituiti - all'atto della ricezione della prima pec da parte della cancelleria - sia la comparsa di costituzione del convenuto sia le successive memorie indicate nell'art. 473-bis.17 c.p.c. con la relativa documentazione.

3. La completezza degli atti e dei documenti.

Il difensore, nel rispetto delle norme deontologiche di riferimento, del dovere di difesa e del dovere di leale collaborazione, fornisce al giudice le informazioni riferitegli dal proprio assistito sulla reale situazione personale ed economica delle parti, sulla vita familiare e

sociale dei figli e sui loro bisogni anche materiali; la completa informazione sui fatti oggetto della controversia consente al giudice l'assunzione, in tempi rapidi, dei provvedimenti opportuni.

I difensori depositano con gli atti introduttivi, oltre ai documenti ritenuti opportuni, il piano genitoriale, i provvedimenti, anche provvisori, emessi in altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande o domande connesse a quelle oggetto del giudizio e la documentazione completa relativa alle condizioni economiche del proprio assistito, con traduzione in italiano, ove redatta in lingua straniera.

E CONVENGONO ALTRESI'

che, fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, riferito ad esigenze particolari dei figli minori, maggiorenni ma non economicamente autonomi ovvero disabili, purché conforme agli interessi degli stessi, nei procedimenti relativi alla famiglia, il regime delle spese ordinarie e straordinarie verrà, di regola, disciplinato come segue:

a) Spese ordinarie

Devono ritenersi incluse tra le spese ordinarie quei costi fissi ineliminabili connessi alle esigenze di vita del minore, che hanno i caratteri dell'ordinarietà, della frequenza/ricorrenza e dell'utilità e/o necessarietà. I genitori possono provvedere a queste spese in forma di mantenimento diretto per il tempo in cui il figlio si trova sotto la custodia di ciascun genitore e/o mediante la corresponsione di un assegno perequativo da parte di un genitore all'altro.

SPESE COMPRESSE NEL MANTENIMENTO ORDINARIO: vitto, mensa scolastica (in quanto sostitutiva del pasto), contributo per spese dell'abitazione (canone di locazione, utenze, consumi), abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, medicinali da banco.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

L'assegno unico universale sarà attribuito a ciascun genitore, nella misura del 50%, salvo diverso accordo.

ASSEGNI SVIZZERI

L'assegno familiare Svizzero - percepito da lavoratori salariati, da lavoratori indipendenti, da persone prive di attività lucrativa che conseguono un reddito modesto e da madri disoccupate beneficiarie di un'indennità di maternità - sarà attribuito a ciascun genitore, nella misura del 50%, salvo diverso accordo.

b) Spese straordinarie

Vi sono poi le **spese straordinarie**, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'*an*, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel *quantum* ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Trattasi delle spese che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità/sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo), voluttuarietà (requisito funzionale).

In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i genitori oppure connesse a decisioni talmente

urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.

Le spese straordinarie, nell'interesse dei figli, devono essere ripartite fra i genitori nella misura del 50% ciascuno, salvo diverso accordo o diversa misura stabilita da provvedimento del Giudice, che possono riguardare anche percentuali di ripartizione diversa a seconda della tipologia di spesa.

Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.

E così nello specifico:

SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE

Spese medico-sanitarie (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:

a) visite specialistiche prescritte dal pediatra e/o dal medico di base; b) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal SSN; c) tickets sanitari; d) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista; e) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche, e presso strutture private nel caso in cui per le strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi (in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare, con prevalenza del professionista con preventivo più basso); f) spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private.

Spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:

a) tasse e assicurazioni scolastiche, imposte da istituti e università pubbliche; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico; d) gite scolastiche senza pernottamento; e) uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola; g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico; h) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili.

Spese extra-scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:

a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati, da scuole pubbliche e da enti territoriali); c) baby sitter, se già esistente nell'organizzazione familiare prima della separazione; d) spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio); e) parrucchiere; f) attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali).

SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI

Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici); b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale o previsti dal SSN ma effettuati privatamente; d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.)

Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti e università private; b) tasse e rette delle università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso; c) corsi di specializzazione e master; d) alloggio presso la sede universitaria; e) gite scolastiche con pernottamento; f) vacanze studio all'estero; g) corsi di recupero e lezioni private.

Spese extra-scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche, artistiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter, laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza; f) stage sportivi; viaggi e vacanze senza genitori; g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori; i) ricarica cellulare; l) estetista;

PREVENTIVO ACCORDO E RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO

Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo si intende che:

- il genitore che intende effettuare una spesa straordinaria da concordare dovrà inviare all'altro una richiesta scritta (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), ove possibile accompagnata da un preventivo di spesa;
- l'altro genitore, in caso di dissenso, deve manifestarlo e motivarlo per iscritto; se il dissenso riguarda solo l'entità della spesa, il genitore dissenziente dovrà proporre una adeguata alternativa; in ogni caso la risposta dovrà pervenire entro massimo 7 giorni dalla richiesta – ovvero nel minor termine espressamente indicato e motivato nella richiesta stessa, nei casi di particolare urgenza, e in tal caso il richiedente ha l'onere di assicurarsi che l'altro genitore abbia ricevuto la richiesta e abbia potuto prenderne visione – altrimenti il silenzio o la mancata indicazione di alternativa saranno intesi come consenso alla richiesta e, pertanto, la relativa spesa verrà ripartita tra entrambi i genitori secondo la percentuale concordata e/o determinata dal giudice;
- in caso di accordo sulla tipologia di spesa, ma non sul relativo preventivo, il genitore richiedente che ritenga comunque di procedere alla spesa di importo maggiore, fatte salve le norme in tema di affido condiviso, se ne accollerà la differenza rispetto al preventivo di importo inferiore, fermo restando che l'importo del preventivo inferiore andrà rimborsato dall'altro genitore secondo la percentuale concordata e/o determinata dal giudice.

Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le suddette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.

DEDUCIBILITA' FISCALE

La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.


Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

Sondrio, 12 luglio 2024

Firme


Presidente del Tribunale di Sondrio

Dott. Giorgio Barbuto



Giudice Delegato Tribunale di Sondrio – sez. famiglia

Dott.ssa Francesca Riccardi



Procuratore della Repubblica di Sondrio

Dott. Pietro Basalone




Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio

Avv. Paolo Tarabini



Presidente CPO Ordine Avvocati di Sondrio

Avv. Manuela Mauro



Presidente AIAF Lombardia "Milena Pini"- sezione territoriale di Sondrio

Avv. Viola Piacentini

